

PROTOCOLLO D'INTESA

per il coordinamento delle attività di rispettiva competenza concernenti la vigilanza sul rispetto della normativa statale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze fissati dalla normativa vigente come compatibili con la salute umana e sulla verifica che tali tetti non vengano superati

tra

il CO.RE.COM. LAZIO, di seguito indicato "Corecom, con sede legale in Roma, Via Lucrezio Caro, 67, rappresentato dalla Presidente, Avv. Maria Cristina Cafini [REDACTED], per la carica e agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede del Corecom, e il Direttore del Servizio Coordinamento Organismi di Controllo e Garanzia, dott. Aurelio Lo Fazio, [REDACTED], per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Consiglio regionale del Lazio con sede legale in Roma, via della Pisana, 1301,

e

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO, di seguito "Arpa Lazio", con sede legale in Rieti, via G. Garibaldi 114, CF 97172140580, rappresentata dal Direttore Generale dott. Marco Lupo, [REDACTED], per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'ARPA Lazio;

CONSIDERATO che:

- la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva del Corecom, al Capo V, agli articoli 11 e seguenti, nell'istituire il Corecom, ne disciplina le funzioni;
- in particolare, alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 21, prevede, quale funzione propria, che il Corecom "vigila, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa Lazio), istituita ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 e successive modifiche, ed altre strutture eventualmente idonee, sul rispetto della normativa statale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze fissati dalla normativa vigente come compatibili con la salute umana e collabora alla verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati e propone, altresì, alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti previsti dalla relativa normativa;

- la legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 istituisce l'Arpa Lazio, per l'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, ed in particolare, al numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, nel definirne le attività, prevede quella di vigilanza nella protezione dell'ambiente dalle radiazioni e dai campi elettromagnetici;

Atteso che sia il Corecom che l'Arpa Lazio ritengono che le funzioni sopra descritte possano essere esercitate al meglio grazie all'istituzionalizzazione e definizione concreta di procedure concordate che evitino duplicazioni di interventi o mancanza di interventi ed assicurino la celerità delle procedure indispensabile nella materia ambientale;

Visto lo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge regionale 11 novembre 2001, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Protocollo di intesa e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

L'Arpa Lazio ed il Corecom approvano le procedure indicate ai punti seguenti per le attività da svolgere in collaborazione nella verifica del rispetto della normativa statale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze.

ART. 3

L'Arpa Lazio quando nel corso di un'attività di vigilanza, controllo o accertamento tecnico, anche su segnalazione di altri Enti o istituzioni, cittadini singoli e associati, rileva un valore superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente invia al Corecom, e per conoscenza alla Regione Lazio, una relazione tecnica, contenente le frequenze delle emittenti rilevate ed il valore di campo elettromagnetico ad esse associato. La relazione contiene tutte le informazioni in possesso dell'Arpa Lazio utili al Corecom per gli adempimenti di competenza di cui ai successivi punti.

ART. 4

Il Corecom richiede all'Ispettorato territoriale del Lazio del Ministero per lo sviluppo economico (Mise) la conferma dei dati delle emittenti e delle frequenze trasmessi dall'Arpa Lazio e la verifica del possesso da parte delle emittenti delle autorizzazioni di legge necessarie. Acquisite le informazioni il Corecom richiede all'Arpa Lazio l'elaborazione di una proposta di riduzione a conformità, conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 5

L'Arpa, effettuati gli ulteriori eventuali controlli e verifiche ritenute necessarie, redige una proposta di riduzione a conformità e la trasmette al Corecom.

ART. 6

Il Corecom delibera l'approvazione della proposta e la invia all'Assessorato della Regione Lazio competente in materia ambientale.

ART. 7

L'Arpa Lazio trasmette al Corecom gli esiti dei provvedimenti regionali avviati a seguito della proposta di riduzione a conformità.

ART. 8

Il Corecom informa il Consiglio regionale sull'attività posta in essere all'interno della Relazione annuale sulle attività svolte.

ART. 9

Il presente Protocollo di intesa entrerà in vigore dalla data della sottoscrizione, avrà durata triennale e potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti.

ART. 10

Il presente Protocollo di intesa è a titolo gratuito e non comporta spese tra le parti.

ART. 11

Ciascuna Parte potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo di intesa con un preavviso scritto di almeno tre mesi da comunicare all'altra Parte mediante P.E.C. In tal caso, gli impegni già assunti dovranno essere portati a compimento, salvo diverso patto scritto tra le Parti.

ART. 12

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nel Protocollo di intesa, unicamente per le finalità ad esso connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel Reg. (UE) n. 679/2016 e nel D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 come modificato con D. Lgs. 10/08/2018 n. 101.

I dati forniti dalle Parti saranno trattati per le finalità del presente Protocollo di intesa, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.

I dati forniti dalle Parti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici.

Con la sottoscrizione del presente atto le Parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.

ART. 13

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo di intesa saranno di esclusiva competenza del Foro di Roma.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA

(Dott. Aurelio Lo Fazio)

F.to

L'ARPA

(Dott. Marco Lupo)

F.to

LA PRESIDENTE DEL CORECOM

(Avv. Maria Cristina Cafini)

F.to